

N. 9853/12 R.G. N.R.  
N. 13006/12 R.G.G.I.P.

ORIGINAL

CV 1737/13

SENTENZA N. 870/13  
UDIENZA 17/05/2013  
DEPOSITO 06 GIU. 2013  
ESECUTIVA  
SCHEDA  
N. C.P.



REPUBBLICA ITALIANA  
TRIBUNALE DI BOLOGNA  
SEZIONE DEI GIUDICI PER LE INDAGINI PRELIMINARI  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE dott. Letizio Magliaro

ha emesso la seguente

SENTENZA  
(con motivazione non contestuale)

nel procedimento a carico di:

**BUONOFILIO PASQUALE**, [REDACTED] 1983 [REDACTED]  
[REDACTED] elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Savino LUPO del Foro di Bologna presente  
difeso di fiducia dall'Avv. Savino LUPO del Foro di Bologna presente e dall'Avv. Ezio ROI, del Foro di Bologna, presente

IMPUTATO

Del delitto p.p. dagli artt. 582, 583 comma 1 n. 2) e 61 n. 9 c.p., perché, nel corso della manifestazione svoltasi in data 12.10.2011 avanti la locale sede della Banca d'Italia in Piazza Cavour, mentre svolgeva, quale Assistente della Polizia di Stato appartenente al VII Reparto Mobile "Bologna", servizio nel presidio di ordine pubblico di Piazza Cavour, sferrando un colpo con lo sfollagente in dotazione e attingendo alla spalla sinistra e alla bocca la manifestante Fabbri Martina, cagionava alla stessa lesioni gravi, consistite nella frattura di n. 4 denti incisivi inferiori.

Con le aggravanti di aver cagionato alla persona offesa l'indebolimento permanente dell'organo della masticazione e di aver commesso il fatto con violazione dei doveri inerenti la pubblica funzione svolta (utilizzo della strumentazione in dotazione con modalità difformi dalle disposizioni) Fatto commesso in Bologna in data 12.10.2011

**PARTE CIVILE:**

**FABBRI MARTINA**, [REDACTED]  
elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore di fiducia Avv. Simone SABATTINI del Foro di Bologna, non presente  
Avv. Simone SABATTINI del Foro di Bologna, presente

## MOTIVAZIONE

### 1. Il fatto e le indagini

All'esito delle indagini preliminari, Buonofiglio Pasquale veniva rinviato a giudizio per rispondere del reato in epigrafe.

Nei termini di legge, l'imputato richiedeva, a mezzo di procuratore speciale, che il procedimento nei suoi confronti venisse definito con rito abbreviato.

Il G.I.P. disponeva, pertanto, procedersi a giudizio con rito abbreviato fissando la relativa udienza.

All'udienza camerale, presente l'imputato, le parti concludevano come da verbale.

Sulla scorta degli atti contenuti nel fascicolo del P.M. ed integralmente utilizzabili per la decisione, emerge la seguente ricostruzione dei fatti.

Le indagini prendono spunto dalla querela proposta in data 14/11/2011 dalla parte offesa Fabbri Martina, in relazione a fatti occorsi in data 12/10/2011 in occasione della sua partecipazione alla manifestazione organizzata dai collettivi universitari e dal centro sociale T.P.O., tenutasi a Bologna in Piazza Cavour di fronte alla locale sede della Banca d'Italia.

Nella propria querela, la p.o. dichiara di aver partecipato alla manifestazione in compagnia del proprio ragazzo e di un'amica. L'intento della manifestazione sarebbe stato quello di assediare simbolicamente la Banca d'Italia, per protestare contro la gestione della crisi economica. La Questura di Bologna inviava due squadre del reparto mobile della Polizia di Stato e due squadre battaglione dell'arma dei Carabinieri a presidio dell'Istituto bancario e in altre zone ritenute sensibili, essendo noto l'imminente svolgimento della manifestazione e al fine di evitare che l'assedio da simbolico si tramutasse in effettivo.

Bisogna preliminarmente segnalare anche la presenza di molti giornalisti e fonti di documentazione dei fatti, poiché chiaramente si era diffusa in città la notizia della manifestazione.

Alle ore 10.30 giungeva sul posto un gruppo di manifestanti, il quale esprimeva l'intenzione di entrare ed occupare la sede della Banca d'Italia, invitando le forze dell'ordine a spostarsi. I manifestanti si posizionavano lungo la via prospiciente all'ingresso della Banca d'Italia.

All'incirca verso le ore 11.10 il gruppo di manifestanti si avvicinava al portico di ingresso della Banca d'Italia. La prima fila veniva dotata di cartelloni orizzontali, di consistenza rigida e dotati di maniglie che ne facilitavano l'impugnatura, con le quali i manifestanti si dirigevano verso i reparti delle Forze dell'Ordine schierati di fronte all'ingresso della Banca, con l'intento di schiacciarli contro i cancelli della stessa, che nel frattempo erano stati chiusi. Tale intento veniva effettivamente posto in essere, sicché i manifestanti iniziavano la carica verso i militari spingendoli nello spazio sotto i portici di fronte all'ingresso della Banca.

La reazione delle forze dell'ordine respingeva il corteo ricacciandolo verso Piazza Cavour, anche grazie all'ausilio di rinforzi provenienti dalla laterale via Garibaldi.

A questo primo momento di tensione e scontro tra le opposte fazioni seguiva una fase di stasi, di circa mezz'ora, a seguito della quale i manifestanti si ricompattavano ed alle ore 11.35 realizzavano un secondo tentativo di sfondamento nei confronti delle Forze dell'Ordine, con modalità analoghe a quelle tenute in precedenza.

Tale seconda avanzata dei manifestanti veniva nuovamente respinta dalle Forze dell'Ordine allo stesso modo di come fatto in precedenza, vale a dire attraverso la resistenza frontale e l'intervento laterale di una seconda squadra proveniente da via Garibaldi, quest'ultima mirante a diminuire la pressione che il corteo esercitava nei confronti degli agenti schierati frontalmente all'ingresso della Banca. Dunque la reazione dei militari si organizzava attraverso due fronti, quello frontale e quello laterale.

La posizione dell'odierna querelante, così come quella del suo fidanzato e della sua amica, in questa fase è posteriore al corteo, cioè si trova non nelle prime file, ma nelle retrovie e al di fuori del portico, in una posizione che dà quindi verso l'esterno rispetto al gruppo di manifestanti e che viene interessata dalla carica di alleggerimento posta in essere dalla squadra proveniente da via Garibaldi. Proprio in occasione di questa carica, mentre non stava facendo nulla di particolare, sostiene la querelante di essere stata colpita al volto da un colpo inferto da un agente in tenuta antisommossa con il proprio sfollagente, che però non era riuscita a vedere in volto. Ella si rivolgeva quindi ai sanitari ivi presenti ricevendone le prime cure.

Successivamente trasportata al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore, il relativo referto in entrata emesso alle ore 12.16 del giorno stesso evidenziava sotto la voce "*Esame obiettivo*" delle "*escoriazioni alla spalla sin, piccole FLC del labbro inf. frattura degli incisivi inferiori. Obiettività neurologica della norma*". Il successivo referto di dimissioni emesso alle ore 14.06 sotto la voce "*Orientamento diagnostico alla dimissione*" parlava di un "*trauma contusivo alla spalla dx. trauma facciale con piccole FLC del labbro inferiore e frattura degli incisivi inf.*".

In conseguenza del colpo ricevuto, la p.o. risultava in sostanza avere subito una ferita al labbro inferiore e la frattura dei 4 incisivi inferiori, oltre ad un trauma contusivo alla spalla.

Nel corso degli scontri con i manifestanti anche 12 appartenenti alle forze dell'ordine ricorrevano alle cure mediche.

A distanza di circa un mese, in data 14/11/2011, la p.o. Fabbri Martina presentava denuncia-querela descrivendo i fatti e sostenendo, attraverso il materiale fotografico dell'evento che si era procurata, di essere riuscita ad individuare l'agente ritenuto responsabile in un soggetto che indossava occhiali da sole scuri sotto il casco e impugnava uno scudo rotondo.

A seguito dell'iscrizione della notizia di reato, le indagini acquisivano una numerosa documentazione fotografica e video riguardante gli eventi narrati in denuncia. Una fotografia, in particolare, la n. 7 presente agli atti, testimonia verosimilmente il frangente immediatamente precedente al momento in cui verrà sferrato il colpo denunciato. In essa si vede un agente in tenuta antisommossa appartenente al Corpo della Polizia di Stato, ripreso di spalle mentre corre verso la p.o. Fabbri, facilmente identificabile. Egli si trova a distanza di circa un metro dalla p.o., con lo sfollagente alzato nella posizione fisicamente necessaria per sferrare un colpo, impugna inoltre con l'arto destro uno scudo di forma rotonda. La fotografia non riprende però il volto dell'agente. Nella foto si possono riconoscere anche, a breve distanza, il fidanzato della ragazza, Maurilio Pirone, e Marialudovica Guzzi, amica della parte offesa, identificabile nella ragazza ritratta di spalle che tiene le mani sulla testa.

Venivano poi ascoltati a s.i.t. l'ispettore capo Mele e il sovrintendente capo Tabellione, i quali fornivano chiarimenti sulle modalità attraverso le quali vengono organizzate le squadre, in relazione particolarmente alla distribuzione degli agenti e al relativo equipaggiamento. Essi chiarivano che all'interno di una squadra gli equipaggiamenti si diversificano per quel che riguarda il possesso degli scudi, poiché gli agenti più esposti sono generalmente dotati di scudi rettangolari, più ampi, mentre ad altri viene affidato uno scudo rotondo.

Venivano inoltre richiesti e comunicati dalla Questura di Bologna i nominativi, le fotografie personali e le caratteristiche fisiche degli agenti in servizio il 12/10/2011 ed applicati alle squadre operanti al momento della manifestazione.

Contestualmente il difensore della p.o. procedeva all'assunzione di informazioni da Pirone Maurizio, fidanzato della p.o., e Marialudovica Guzzi, sua amica, entrambi presenti al momento del fatto, i quali però non erano in grado di riconoscere l'agente responsabile perché non lo avevano visto in faccia.

Le indagini si dirigevano verso Lamonaca Salvatore, poiché in base alle informazioni comunicate dalla Questura egli risultava uno degli agenti appartenenti alla squadra che aveva effettuato la carica nella quale la p.o. aveva riportato le lesioni e in particolare uno dei due che aveva in dotazione lo scudo rotondo, analogo a quello posseduto dall'agente nella foto n. 7 al momento del fatto di reato. L'altro, tale Abbadessa, era invece stato escluso per la sua consistenza fisica, molto minuta, del tutto

incompatibile con quella dell'agente raffigurato. Lamonaca negava ogni responsabilità per l'accaduto e solo al termine dell'interrogatorio, su sollecitazione del P.M., egli ricordava di aver scambiato il proprio scudo con uno degli agenti che aveva inizialmente in dotazione lo scudo rettangolare, poiché a seguito degli scontri uno di tali scudi era stato danneggiato.

Le indagini convergevano allora verso Buonofiglio Pasquale, agente della stessa squadra in quel momento in servizio, il quale in una spontanea dichiarazione resa in luogo dell'interrogatorio ammetteva di essere caduto durante la prima carica ed aver danneggiato lo scudo rettangolare in sua dotazione, ricevendo nella fase intercorrente tra le due cariche lo scudo tondo dall'agente Lamonaca. Egli ammetteva inoltre che al momento dei fatti aveva indossato gli occhiali da sole, al pari dell'agente individuato dalla p.o. nella propria querela come responsabile del colpo a lei inferto. Tuttavia l'agente affermava la propria estraneità ai fatti, sostenendo di non essere stato l'unico ad aver indossato occhiali da sole in quella occasione, poiché tale circostanza avrebbe riguardato anche altri 4 colleghi, compresi quelli delle altre squadre.

La p.o. chiedeva di poter visionare il materiale fotografico e video realizzato in occasione della manifestazione e in particolare di sottoporlo all'attenzione di un proprio consulente, al fine di riuscire ad identificare l'agente che l'aveva colpita, poiché, come detto in precedenza, ella, avendo ricevuto il colpo da una posizione laterale, non era stata in grado di vedere il viso del responsabile del fatto, anche in ragione dei momenti di concitazione che avevano preceduto e seguito l'accadimento.

La presenza di numerosi fotografi e partecipanti che riprendevano le scene anche con videocamere amatoriali ha consentito al consulente della p.o. di poter lavorare su una rilevante quantità di materiale per risalire all'identità dell'autore del gesto censurato.

Partendo dalla foto n. 7, sopra menzionata, che, come detto, sembra rappresentare il momento immediatamente precedente a quello in cui viene sferrato il colpo, il consulente ha esaminato un ampio spettro di materiale fotografico e video ed ha ricostruito in maniera attenta e particolareggiata, con l'ausilio della Procura, la propria ipotesi di svolgimento dei fatti.

## **2. La valutazione delle prove**

Si osserva preliminarmente che la piena prova della responsabilità dell'imputato emerge in maniera inequivocabile dal documento costituito dalla più volte citata foto numero 7, che ritrae il Buonofiglio, di spalle, nell'attimo immediatamente precedente a quello in cui colpisce la persona offesa.

Come già anticipato, caratteristica del presente processo, è l'estrema abbondanza di materiale probatorio di natura documentale, in particolare fotografie e video, che hanno ripreso vari momenti degli scontri. La concordanza delle immagini, la precisa indicazione degli autori per ciascun documento presente in atti, l'assenza di qualsiasi indicazione di successivi interventi sui documenti stessi, fa ritenere la piena attendibilità di tale materiale probatorio.

Tanto premesso, ai fini della dimostrazione della responsabilità dell'imputato, appare necessario e sufficiente che sia provato che l'immagine di cui alla foto numero 7 rappresenti proprio il momento in cui sta per essere inferto il colpo che ha provocato le lesioni alla vittima, e che la persona che sta per colpire la Fabbri, ripresa di spalle, è proprio l'imputato Buonofiglio.

### **2.1. La prova del colpo**

Occorre innanzitutto fare riferimento alla precisa denuncia della persona offesa.

In tal senso, va sottolineato come tale denuncia sia estremamente attendibile. Ed invero la Fabbri ha più volte escluso di potere riconoscere il viso di colui che l'aveva colpita, e ciò anche dopo che le indagini avevano individuato nel Buonofiglio il probabile aggressore. Anche i testimoni "vicini" alla persona offesa, il fidanzato Pirone e l'amica Guzzi hanno escluso di potere effettuare tale



riconoscimento. Ciò rende evidente come la p.o. non abbia inteso ricercare un colpevole a tutti i costi, ma si sia correttamente limitata a riferire circostanze obiettive ed incontrovertibili.

Vale la pena ribadire che dalla foto emerge con chiarezza l'atteggiamento dell'agente, il quale non può certamente essere considerato in posizione neutra o di difesa. Egli è rappresentato viceversa con il braccio destro alzato mentre impugna il manganello in dotazione a circa un metro di distanza dalla p.o. e mentre lo rivolge verso questa. L'unica dinamica compatibile con tale posizione è quella che la considera immediatamente precedente e preparatoria al colpo. L'agente ha infatti già cominciato un movimento del braccio che si concluderà con il colpo al viso della p.o.

Le dichiarazioni delle persone sopra ricordate servono a fugare qualsiasi dubbio. Infatti, *in primis* la p.o. si riconosce nella foto e identifica il momento in essa immortalato come quello in cui ha ricevuto il colpo. Lo stesso fanno sia il ragazzo della vittima, Maurizio Pirone, sia l'amica di questa, Marialudovica Guzzi, i quali univocamente dichiarano che un istante dopo quello rappresentato nella foto la ragazza aveva il labbro ferito. D'altronde, che la ferita non sia precedente si evince con chiarezza dalla foto stessa, dove la p.o. non presenta alcun segno di lesioni sul viso.

Inoltre va ricordato che è incontrovertibile la circostanza che la p.o. non è stata coinvolta in una serie di scontri, non è entrata in contatto con una pluralità di agenti di polizia: come esplicitamente affermato dalla stessa e confermato dai testi sopraindicati le lesioni a lei inflitte sono la conseguenza dell'unico e ben individuato colpo inflittole. Tale unicità, ben percepita dalla p.o., è stata dalla stessa chiaramente riferita all'immagine della più volte citata foto n. 7. È proprio nella scena rappresentata da tale documento fotografico che la Fabbri indica l'origine del colpo inflittole e delle lesioni conseguenti.

Si possono quindi sinteticamente riportare gli elementi che portano alla conclusione da ritenersi provata: A) la p.o. e due testimoni, tutti pienamente attendibili, hanno individuato nella scena rappresentata quella immediatamente precedente al colpo ricevuto; B) non risultano in atti altre immagini, o dichiarazioni, relative ad ulteriori diversi contatti tra la p.o. e le forze di polizia; C) la stessa posa in cui è stata fissata la posizione dell'imputato conferma visivamente come l'immagine in questione rappresenti un soggetto in procinto di sferrare un colpo di manganello dall'alto verso il basso.

Le osservazioni difensive volte a contrastare tale conclusione, su cui poggia la responsabilità dell'imputato, appaiono prive di fondamento.

Nella propria memoria la difesa rileva la mancanza di un *"accertamento medico legale che possa confermare che la ferita al labbro possa considerarsi compatibile con un colpo di manganello"*. Si sostiene di seguito che le conseguenze riportate dalla vittima potrebbero derivare da una involontaria gomitata o testata ricevuta da un altro manifestante, non essendo quindi con certezza riconducibili ad un colpo di sfollagente. La difesa si sofferma in particolare sul fatto che la fotografia n. 7 non raffigura l'attimo esatto in cui lo sfollagente entra in contatto con il corpo della vittima.

Tale prima obiezione non merita accoglimento. Essa adombra la possibilità che le lesioni documentate dai certificati medici e dalle foto prodotte dalla persona offesa siano state cagionate da un diverso evento lesivo: tale eventualità dovrebbe far ritenere la falsità della denuncia e delle dichiarazioni dei testi sopraindicati. Al contrario, gli indici più volte indicati fanno ritenere l'ipotesi difensiva del tutto assurda.

Non appare necessaria alcuna perizia per potere affermare che il trauma contusivo rappresentato nei documenti fotografici, comprensivo dell'evulsione del dente della p.o., è del tutto compatibile con il violento impatto con un corpo contundente quale lo sfollagente in questione.

La palese strumentalità dell'affermazione difensiva si evidenzia rilevando che non è stato nemmeno ventilato alcun decorso causale alternativo in relazione alle lesioni per quel processo: una volta giunti alla conclusione, da ritenersi certa per quanto affermato in precedenza, che l'unico colpo riportato dalla vittima è stato quello di uno sfollagente impugnato da un agente delle forze dell'ordine, appare del tutto evidente l'inutilità dell'accertamento tecnico invocato.

L'ulteriore elemento per il quale, a giudizio della difesa, non si potrebbe giungere alla conclusione che la foto indicata rappresenti il momento immediatamente precedente al colpo, riguarderebbe la stessa direzione del colpo stesso, che, in base alle testimonianze e secondo quanto si evince dalla foto, è stato sferrato dall'alto verso il basso, cosicché sarebbe impossibile che esso abbia colpito prima la spalla e poi la bocca, come dichiarato dalla querelante nel proprio atto di denuncia (leggasi a pag. 4). La traiettoria di un colpo proveniente dall'alto non può infatti materialmente interessare prima la spalla e poi il volto, poiché il volto si trova più in alto della spalla. La sequenza dovrebbe quindi essere quella inversa, motivo per il quale si sostiene che il colpo raffigurato in foto non possa essere quello ricevuto dalla ragazza e che le ha causato le lesioni.

Il punto merita una breve premessa metodologica. Stante la natura di valenza sostanziale che deve essere riconosciuta alla descrizione di un fatto contenuto in un atto di querela, nel senso che si deve dare rilievo alla sostanza di quanto denunciato, occorre esaminare tale descrizione in maniera non rigorosamente ed eccessivamente analitica, poiché tale atteggiamento potrebbe risultare strumentale e pretestuoso, pretendendo dal denunciante una sorta di onniscienza che egli chiaramente nella maggior parte dei casi non ha. Nondimeno, l'analisi dell'esposizione dei fatti presentati dalla p.o. deve comunque cogliere eventuali incongruenze che si pongano in maniera assolutamente incompatibile con quanto da essa affermato. Non è questo il caso. È infatti ben possibile che la p.o. abbia invertito l'ordine delle parti del corpo attinte dal colpo per mera superficialità espositiva, ovvero perché nella concitazione del momento abbia percepito i due colpi talmente ravvicinati da potere confondere la successione cronologica dei medesimi. Peraltro, tale punto non merita di essere ulteriormente approfondito se solo si tiene conto di una successiva dichiarazione della p.o. (rilasciata in sede di assunzione di informazioni in data 02/12/2011), nella quale afferma di aver immediatamente percepito il colpo al volto e che solo giunta in ospedale si è accorta del livido alla spalla. Tale circostanza conferma quanto detto in precedenza ed anzi attribuisce primaria rilevanza al colpo alla bocca, che è poi quello che ha provocato la lesione di maggiore gravità. Invero, tale maggiore potenza lesiva del contatto tra sfollagente e labbro rispetto al contatto tra sfollagente e spalla conferma che, concordemente con le dichiarazioni rilasciate in data 02/12/2011, il colpo ha attinto dapprima il labbro, provocando la perdita dei 4 incisivi inferiori, per poi continuare la sua corsa contro la spalla, a quel punto dotato di una minore forza d'impatto tale per cui è possibile che la vittima, già dolorante al labbro, si sia accorta del livido alla spalla solo in un secondo momento. La posizione del braccio e dello sfollagente immortalata nella foto è inoltre di per sé ben compatibile con un colpo ricevuto prima alla bocca o poi alla spalla, sicché, si ribadisce, la reale dinamica del fatto deve essere considerata quella di un colpo sferrato dall'alto verso il basso, che attinge la p.o. prima al labbro e poi termina la sua corsa sulla spalla destra.

Altro punto evidenziato dalla difesa riguarda il fatto che il referto di Pronto Soccorso inerente alla p.o. riporta escoriazioni alla spalla sinistra. Sostiene la difesa che è impossibile che sia quella la spalla interessata da un colpo come quello rappresentato in foto, perché esso proveniva da destra e quindi avrebbe necessariamente interessato la spalla destra. I dati processuali attestano però che l'incongruenza è soltanto apparente. Infatti la denunciante nella propria querela dichiara di aver ricevuto un colpo alla spalla (leggasi pag. 4) senza invero specificare quale. È pur vero, però, che essa in seguito (a pag. 7) fa riferimento alla spalla sinistra. Ma tale dato rappresenta niente più che l'esposizione del contenuto del referto rilasciato dal Pronto Soccorso. Si tratta peraltro del solo referto in entrata, mentre agli atti è anche presente quello in uscita, il quale parla di *"trauma contusivo alla spalla dx."*, tralasciando qualsiasi riferimento alla spalla sinistra.

Tale riferimento non appare quindi di per sé idoneo a smentire una ricostruzione basata sulla presenza di molti altri elementi che vanno nel senso opposto. È innanzi tutto possibile che la p.o. avesse subito lesioni di poco conto alla spalla sinistra. Da rilevare inoltre che quanto riportato nel referto in entrata appare poco compatibile con un colpo di sfollagente, poiché l'escoriazione non è la tipica conseguenza di un colpo di manganello, idoneo invece a provocare lividi come quelli riportati sulla spalla destra e presenti nel referto di dimissioni del Pronto Soccorso. Il fatto che nel referto in entrata quest'ultimo dato non venga menzionato è compatibile con le dichiarazioni della p.o. che,



come ricordato più volte, in data 02/12/2011, afferma che solo giunta al Pronto Soccorso si accorge del dolore alla spalla destra. L'elemento della spalla sinistra non appare dunque elemento decisivo nel senso di stabilire che i fatti si sarebbero svolti in maniera differente da quella sopra ricostruita e va ribadita la sua irrilevanza.

Conclusivamente su questo primo punto va sottolineata l'oggettività stessa della foto n. 7. La tesi difensiva che vorrebbe un decorso fattuale diverso da quello che è, anche intuitivamente, da essa deducibile necessiterebbe di argomenti forti, quali non possono essere considerati quelli addotti. Pertanto, per i motivi sopra elencati, gli elementi sottolineati nella memoria difensiva non possono avvalorare differenti modalità di svolgimento dei fatti. Le lesioni riportate da Fabbri Martina sono dunque certamente conseguenti al colpo di sfollagente sferrato dall'agente rappresentato dalla foto

n. 7.

## 2.2. L'identificazione dell'autore del fatto

Una volta stabilito questo primo punto fermo, il problema probatorio si sposta sul fronte della prova specifica, cioè dell'individuazione del soggetto che agisce.

Il dato di partenza è quello della mancanza di un riconoscimento diretto della p.o. verso l'agente. Ella dichiara infatti di non essere in grado di riconoscere l'identità di tale soggetto perché la sua posizione era di spalle, come emerge anche dalle immagini. Neppure il fidanzato della ragazza e la sua amica, ivi presenti a brevissima distanza, sono stati in grado di vedere il volto dell'agente responsabile delle lesioni, l'uno perché si accorge soltanto del colpo di manganello inferto alla propria ragazza, l'altra perché voltata di spalle e in posizione di difesa, temendo anch'essa di poter essere colpita dalla carica dei poliziotti.

In mancanza di un riscontro diretto, si tratta dunque di stabilire il livello di credibilità e resistenza del percorso logico e tecnico attraverso il quale si è arrivati all'individuazione nell'odierno imputato dell'autore materiale del fatto.

Il percorso seguito procede per esclusione. Bisogna innanzi tutto escludere la compagine dei Carabinieri, poiché il soggetto raffigurato è chiaramente un agente di Polizia, indossando il relativo casco protettivo. Restano dunque 2 squadre mobili. Sia la parte lesa che gli ufficiali di Polizia sentiti a s.i.t. escludono che alla carica di alleggerimento effettuata dalla squadra proveniente da via Garibaldi (cui apparteneva Buonfiglio) possano essersi aggiunti membri della squadra impegnata a resistere frontalmente contro l'avanzata dei manifestanti. Perlomeno per la fase iniziale della carica laterale (momento nella quale la p.o. riporta lesioni) questo dato è anche confermato dai video presenti nel materiale probatorio, dai quali si vede chiaramente che solo in un secondo momento le due squadre si uniscono. Invero, l'ipotesi per la quale le squadre si sarebbero tra loro mescolate nemmeno avrebbe senso, atteso che l'intervento della seconda squadra sul lato del corteo (quella di Buonfiglio) era proprio funzionale ad alleggerire la pressione frontale dei manifestanti, vale a dire la loro spinta verso gli agenti posizionati di fronte all'entrata della Banca, i quali erano in numero nettamente inferiore rispetto ai civili. Da escludere è dunque l'ipotesi di una commistione con componenti provenienti da una diversa squadra.

In merito all'individuazione, importanza centrale assume la ricostruzione effettuata dal consulente tecnico della parte offesa, che ricostruisce gli accadimenti in base alle sequenze fotografiche presenti negli atti e ne fornisce una progressione fattuale credibile.

La difesa contesta tale consulenza, evidenziando elementi che, a parer suo, dimostrerebbero che la ricostruzione non è idonea a fondare senza dubbio l'individuazione dell'imputato, perché le foto analizzate non riguarderebbero la medesima scena raffigurata nella foto principale del processo, poiché le posizioni particolari dei soggetti indicati come punti di riferimento per confrontare le foto farebbero desumere che si tratta di momenti diversi. Sostiene inoltre il difensore che le condizioni fisiche di Buonfiglio non fossero le migliori, poiché egli era in precedenza caduto e aveva in quelle circostanze subito percosse dai manifestanti.

Da chiarire innanzi tutto quest'ultimo punto. Non pare invero che le condizioni fisiche di Buonofiglio fossero tali da impedirgli di tenere un comportamento come quello incriminato. Dal materiale fotografico si evince chiaramente che egli porta a termine la carica, poiché lo si vede al termine della stessa mentre si ricompone in posizione di schieramento con gli altri agenti, cosicché si desume che egli fosse certamente in grado di agire.

I punti di partenza dai quali il consulente tecnico ha sviluppato il proprio discorso si concentrano su due elementi. Innanzi tutto l'agente responsabile del fatto dispone di uno scudo rotondo. Lo si desume chiaramente dalla foto principale, nella quale egli impugna con la mano sinistra lo scudo tenendolo in posizione parallela al terreno.

Che durante la seconda carica Buonofiglio potesse disporre di uno scudo rotondo è confermato dall'imputato stesso oltre che dall'agente Lamonaca, il quale afferma di avergli prestato il suo dopo che quello rettangolare in dotazione all'odierno imputato si era danneggiato a seguito di una caduta. A riguardo, il consulente ripercorre quindi la sequenza attraverso la quale si vede l'agente Buonofiglio, di corporatura robusta e indossante gli occhiali da sole come da lui stesso dichiarato, cadere a terra e danneggiare il proprio scudo. La sostituzione di questo con quello di Lamonaca avviene nell'intervallo tra la prima e la seconda carica. Alla fine di questa si vede infatti che l'agente Lamonaca non ha più lo scudo rotondo che avrebbe dovuto avere in base all'ordine di servizio, il quale invece viene impugnato dallo stesso soggetto che aveva danneggiato il proprio scudo rettangolare in precedenza, per l'appunto l'agente Buonofiglio. L'altro agente con lo scudo tondo è Abbadessa, che non indossa gli occhiali da sole e per costituzione fisica si differenzia nettamente dall'imputato per la sua corporatura esile.

Altro punto fermo è il fatto che l'agente in questione indossasse un paio di occhiali da sole scuri, dato che si ricava da un fermo immagine del video ripreso dalla parte opposta a chi scatta la foto n. 7 e che va letto incrociando le prospettive di visuale con la foto stessa. Va chiarito che si tratta con certezza della seconda carica. Il fermo immagine è infatti estrapolato da un video presente agli atti del processo, dalla cui visione si evince che i fotogrammi in oggetto riguardano propriamente la seconda carica.

Dalla disamina completa del materiale il consulente conclude che due soli agenti della squadra a cui appartiene l'imputato indossano occhiali da sole scuri. Ma di questi uno è sempre privo dello scudo, mentre l'altro ne ha uno tondo. Incrociando questi dati, poiché due solamente sono gli scudi rotondi presenti nella squadra, di cui uno in dotazione all'agente Abbadessa che non indossa occhiali da sole, l'unico soggetto con occhiali da sole e scudo rotondo non può che essere l'agente Buonofiglio.

La veridicità della ricostruzione effettuata dal consulente tecnico acquista decisiva importanza in base ad un particolare su cui è necessario soffermare l'attenzione. La foto n. 7 riprende sullo sfondo un soggetto che sta riprendendo la scena con una videocamera amatoriale. In base alla posizione dei tre soggetti indicati dalla consulenza tecnica come punto di riferimento per il confronto delle due immagini bisogna concludere che quella è la fonte da cui provengono i fotogrammi in cui si vede l'agente con lo scudo tondo indossare occhiali scuri. La reale sincronizzazione delle immagini riprese dalle opposte prospettive trova quindi in ciò un ulteriore elemento di conferma, che si aggiunge all'analisi e al confronto delle posizioni dei tre soggetti ripresi sia nella foto 7 che negli altri fotogrammi illustrati nella consulenza tecnica di parte. In sostanza si può affermare che la consulenza analizza immagini che riprendono lo stesso accadimento da due prospettive differenti e tra loro opposte.

La ricostruzione dei fatti e l'individuazione del soggetto responsabile appare quindi corretta, perché basata su un confronto veritiero che si aggancia ad elementi che sono tra loro concordi.

Non può trovare fondata giustificazione il dubbio che la difesa avanza circa l'esistenza di foto ulteriormente chiarificatrici, prima e dopo il fatto, posto che il giudizio abbreviato è allo stato degli atti, che è stato richiesto dall'imputato e che le fotografie presenti appaiono già in grado di consentire la ricostruzione della sequenza di come si svolsero i fatti.



### 3. I reati ipotizzabili

La condotta ascritta all'imputato configura l'ipotesi delittuosa di lesioni personali previsto all'art. 582 c.p. Peraltro l'art. 583 co. 1 n. 2 c.p. configura come circostanza aggravante la produzione di un indebolimento permanente di un senso o di un organo. A riguardo, la p.o. lamenta la frattura di 4 denti incisivi inferiori. La giurisprudenza di legittimità ha ormai pacificamente e da tempo stabilito che *"anche l'apparato dentario è un organo, assolvendo alle funzioni della masticazione e della fonazione"* (Cass. sez. V, 2 febbraio 1983 - 20 aprile 1983, n. 3301), *"perciò la perdita o la rottura anche parziale di uno o più incisivi può costituire indebolimento permanente di un organo"* (Cass. sez. IV, 6 ottobre 1975 - 30 gennaio 1976, n. 1404). Da segnalare che la permanenza nella perdita o nell'indebolimento di un organo va valutata in senso naturalistico e *"non è esclusa dal fatto che quest'ultimo (l'organo della masticazione) possa riacquistare una completa efficienza attraverso l'applicazione di una protesi, perché la permanenza dell'indebolimento deve essere riferita non alla possibilità di un uso di mezzi artificiali, sibbene alla normale funzione dell'organo"* (Cass., 28 ottobre 1985, Sponsilli).

Sotto il punto di vista del criterio di imputazione, la circostanza aggravante deve comunque essere prevista e prevedibile. Tale era certamente la lesione oggetto del presente processo, poiché in relazione al tipo di mezzo adoperato, alla direzione e alla violenza del colpo le conseguente verificatesi erano facilmente prevedibili. Pertanto il reato di lesioni risulta aggravato in base all'art. 583 c.p.

Ricorre inoltre la contestata aggravante dell'art. 61 n. 9 c.p., poiché l'imputato nello svolgimento della propria azione di agente di Pubblica Sicurezza non osserva le norme giuridiche che regolano l'attività funzionale a lui attribuita ed anzi viola le condizioni poste dalla legge.

Sebbene nessuna questione sia stata a riguardo addotta dalla difesa, pur ritenendo la giurisprudenza necessario un onere di allegazione in tal senso, la dinamica attraverso la quale si svolge l'azione richiede anche una breve trattazione sulla possibile ricorrenza di una qualche causa di giustificazione, che renda quindi il fatto non più antigiuridico. L'azione si realizza infatti nel contesto di un'attività di servizio dell'agente Buonofiglio.

Dalle s.i.t. rilasciate dai capisquadra emerge che l'ordine ai militari era quello di effettuare delle cariche di alleggerimento, i cui limiti venivano individuati attraverso lo scopo da esse perseguito, senza però che fossero specificamente esplicitati. Gli ufficiali chiariscono poi che durante le cariche è categoricamente vietato l'uso dello sfollagente in direzione del capo dei soggetti da respingere, potendo questi essere colpiti solo agli arti o al corpo. È perciò da escludere che la condotta dell'imputato rientri nell'ambito di quanto comandato dalla gerarchia che lo dirige. Peraltro, nel caso di specie non è nemmeno possibile parlare di un vera e propria attività direttiva da parte dei capisquadra, poiché la situazione non appare pienamente coordinata. In una situazione, quindi, di scarso controllo ed a seguito di direttive non precise con riguardo alle modalità di svolgimento, ciascuno degli agenti ha tenuto dei comportamenti non coordinati, lasciati alla reazione individuale. Tuttavia, anche in questo contesto, lo scopo per il quale era stata effettuata la carica di alleggerimento si pone in assoluto contrasto con la condotta tenuta dall'agente, la quale risulta quindi certamente al di fuori di qualsiasi logica di adempimento di un dovere, non postulandone la necessità nemmeno in maniera ipotetica, tanto meno fattuale. La necessità di respingere comportamenti di aggressione da parte di manifestanti non legittima infatti ad un uso indiscriminato della dotazione degli agenti, ma ne giustifica l'utilizzo solo in determinati casi, con determinate modalità e nei confronti di determinati soggetti.

Inoltre, anche ove, per assurdo, le direttive fossero consistite nella possibilità di colpire al capo i manifestanti, si sarebbe comunque trattato di un ordine palesemente illegittimo sotto il profilo sostanziale, in quanto avente ad oggetto la commissione di un reato, che non avrebbe dunque avuto efficacia scriminante.

Neanche sotto il punto di vista dell'uso legittimo delle armi può trovare giustificazione la condotta dell'imputato.

La scriminante dell'art. 53 c.p. postula infatti la necessità di respingere una violenza o una resistenza all'Autorità, in ogni caso in maniera proporzionata allo scopo perseguito. La giurisprudenza interpreta il requisito della resistenza in termini rigorosi, escludendone la ricorrenza nei casi di cd. "resistenza passiva", ove cioè il soggetto si sia solo dato alla fuga per sfuggire ad una intimidazione o all'arresto. Le resistenza deve quindi essere attiva, cioè deve estrinsecarsi in comportamenti idonei a mettere in pericolo l'incolumità del pubblico ufficiale o di terze persone, escludendo quindi la rilevanza del comportamento passivo di chi fugge che non incida nella sfera altrui. Nella fattispecie concreta, la p.o. era disarmata e non pareva opporre alcuna resistenza all'azione delle Forze dell'Ordine, onde la condotta dell'agente si pone senza dubbio al di fuori dei limiti dell'esimente, non ricorrendo il requisito della necessità. Già questo argomento appare da solo sufficiente ad escludere la ricorrenza della prospettata scriminante.

Inoltre, ove anche per assurdo si dovesse ritenere sussistente la necessità, nel caso di specie verrebbe a mancare il requisito della proporzionalità dell'uso dell'arma. Le prescrizioni legislative vanno infatti adattate al dato concreto. La p.o. era un soggetto disarmato, di sesso femminile e corporatura esile, e l'immagine più volte citata di cui alla fotografia numero 7, rende evidente come la p.o. lo stesso ponendo in essere alcuna condotta aggressiva, ma stesse indietreggiando di fronte la carica della polizia, per cui assolutamente eccessiva sarebbe apparsa una condotta come quella tenuta dall'imputato anche nel caso in cui ci fosse stata una resistenza attiva della Fabbri.

Nemmeno invocabile è la ricorrenza dell'esimente putativa, poiché l'eventuale errore sull'esistenza di una causa di giustificazione deve ricadere sui presupposti fattuali dell'accadimento, essendo invece irrilevante l'eventuale errore di diritto in base al quale l'agente ritenga che la situazione in cui egli opera, su cui quindi non esiste uno scarto tra realtà e percezione, rientri tra quelle previste come causa di giustificazione. In base alla visione del materiale video allegato al presente processo è possibile affermare che le circostanze in cui si inserisce il fatto di reato, pur concitate e inerenti ad un intervento delle Forze dell'Ordine in tenuta antisommossa, non rivestono una gravità e drammaticità tali da poter configurare in capo ad un agente addestrato l'assoluta perdita del controllo del proprio stato emotivo, tale da determinare una errata percezione della concreta condotta della persona posta davanti a lui, concreta condotta che, appunto, non poteva legittimare alcun uso dell'arma. Valgono in questa sede le considerazioni effettuate in precedenza con riguardo all'impossibilità di un uso indiscriminato delle armi per respingere assalti di civili nell'ambito di manifestazioni.

Non ipotizzabile, di conseguenza, è anche la figura dell'eccesso colposo, la quale sottintende pur sempre la ricorrenza della scriminante, col superamento dei limiti a quest'ultima collegati. Nel caso di specie, si ribadisce, non sussistono né l'esimente dell'adempimento di un dovere, poiché la condotta si configura come del tutto estranea ed abnorme rispetto ai fini perseguiti, né l'uso legittimo di un'arma, del quale parimenti va esclusa la proporzionalità e, prima ancora, la necessità.

#### 4. Il trattamento sanzionatorio

La trattazione che riguarda la commisurazione della pena richiede necessariamente l'analisi di eventuali circostanze del fatto, che ne aggravino o viceversa ne attenuino la pena.

A tal proposito si è già affrontato il discorso sulla effettiva ricorrenza delle due circostanze aggravanti contestate nel capo di imputazione, derivanti dalla gravità delle lesioni provocate e dall'aver commesso il fatto con l'abuso di poteri e violazione dei doveri inerenti l'esercizio di una pubblica funzione.

Sul fronte opposto, la difesa sottolinea la ricorrenza di circostanze attenuanti generiche.

In merito a ciò, bisogna innanzitutto considerare il contesto in cui si svolse l'azione. Si trattava infatti di una manifestazione in cui una parte dei manifestanti, che si schiereranno poi nelle prime file, era arrivata munita di cartelloni dalla consistenza rigida, dotati di apposite impugnature posteriori, sicché già prima che questi esercitassero la loro azione verso i militari, la possibilità che

tali cartelloni venissero utilizzati a questo fine era pronosticabile. Non si era cioè in presenza di soggetti civili non dotati di alcun mezzo di protezione, che li avrebbe ragionevolmente fatti desistere da una eventuale aggressione ai militari, ma alcuni dei manifestanti avrebbero potuto utilizzare tali cartelloni per proteggersi nel caso in cui ci fosse stato uno scontro con la polizia. Questa circostanza da un lato aveva rafforzato la loro audacia, dall'altro aveva comprensibilmente alzato la tensione tra le Forze dell'Ordine.

Sebbene occorre specificare che l'odierna p.o. non disponesse di alcuna protezione di tal genere e non fosse nemmeno posizionata nelle prime file, quelle più attive, è verosimile pensare che l'azione di risposta alle cariche dei manifestanti si svolse in un clima di tensione che, sebbene non raggiungesse livelli di gravità ed estrema drammaticità come chiarito in precedenza, nondimeno può aver influito sul dolo che ha caratterizzato la condotta dell'agente. Se, in sostanza, la gravità complessiva della situazione non potesse considerarsi estrema, certamente la presenza di scontri con i manifestanti ha potuto rappresentare un motivo di suggestione e concitazione per l'imputato, il quale si è verosimilmente determinato alla propria condotta anche in ragione di ciò. Gli va quindi riconosciuto di aver agito per il cd. "dolo d'impeto", circostanza che attenua la gravità della sua determinazione a travalicare i confini della legge e che comporta il riconoscimento della sussistenza di attenuanti generiche.

Si tratta, allora, di valutare il loro bilanciamento con le ricordate circostanze di segno opposto. A riguardo solo un breve accenno per ricordare come la giurisprudenza sia granitica nel ritenere che tale giudizio non si basa su un mero raffronto numerico tra le circostanze, ma queste devono invece essere pesate avendo riguardo al valore specifico di tutte, al fine di determinare un giudizio complessivo di prevalenza o equivalenza.

A tal proposito è bene segnalare che anche il contegno processuale dell'imputato può assumere rilevanza. Egli si sottrae infatti all'interrogatorio disposto dal PM nei suoi confronti, rilasciando invece una spontanea dichiarazione, comportamento in verità pienamente legittimo e riconosciuto dalla legge come prerogativa difensiva. Il contegno processuale dell'imputato è infatti caratterizzato dalle più ampie facoltà, che, se naturalmente gli consentono di rimanere in silenzio, arrivano addirittura ad ammetterne la menzogna, nel rispetto del pieno esercizio del diritto di difesa. L'esercizio di un diritto, quindi, essendo proprio previsto dal legislatore come istanza di garanzia nel processo, non può essere considerato come un elemento di aggravio della posizione del soggetto, poiché in questa maniera ciò che è previsto come una garanzia si risolve indirettamente in un danno per l'imputato che se ne serva. È proprio in ragione di ciò che non potrebbe esistere alcuna circostanza aggravante che si colleghi al comportamento processuale dell'imputato.

Tuttavia, se l'imputato è libero di seguire il sistema che ritiene più confacente alla propria linea difensiva, tale sua libera scelta può evidenziare elementi apprezzabili e utili a definire la sua personalità morale, potendo essere il segno o meno della sua repisiscenza, la quale a sua volta rileva la propria presa di coscienza della condotta negativa tenuta.

Tali considerazioni portano a formulare un giudizio di complessivo bilanciamento tra circostanze di segno opposto, non potendosi invece attribuire peso prevalente alle attenuanti.

Di conseguenza la cornice edittale entro la quale muoversi è quella prevista dall'art. 582 c.p., che prevede la reclusione da 3 mesi a 3 anni.

Si ritiene corretta una quantificazione della pena che si pone ad un livello intermedio tra il minimo e il massimo previsto, in considerazione di vari elementi. Vero è, come è stato fatto, che la condotta può essere considerata influenzata dal cd. dolo d'impeto, dovuto alle circostanze concrete nella quale essa si inserisce. Tale elemento, sebbene non escluda il dolo in sé, ne attenua in parte la gravità e permette sicuramente di escludere che esso raggiunga il più alto livello.

Vanno tuttavia considerate le conseguenze dannose derivanti dall'azione dell'agente, comportanti gravi lesioni rientranti nel novero di quelle previste dall'art. 583 c.p., come circostanza aggravante. Il colpo di sfollagente provoca infatti la frattura di 4 denti incisivi inferiori e il conseguente indebolimento permanente dell'organo della masticazione, conseguenza non certo trascurabile e



significativa della violenza esercitata dall'imputato verso un soggetto, la p.o., di corporatura, statura e dotazione certamente impari.

Ed invero anche il mezzo utilizzato da Buonofiglio determina l'innalzamento del livello complessivo di gravità del reato. Lo sfollagente è infatti uno strumento fortemente idoneo a ledere il soggetto verso cui è rivolto, in relazione proprio allo scopo per il quale esso è fornito in dotazione alle Forze dell'Ordine. Proprio tale elevata potenzialità lesiva comporta la necessità di un suo utilizzo responsabile e rigorosamente circoscritto alle finalità per le quali se ne prevede l'uso. Si è già visto in precedenza come tali finalità non ricorressero nelle circostanze concrete del fatto oggi in contestazione, per cui il suo utilizzo, unitamente alle altre modalità dell'azione che lo vedono indirizzato verso il volto della p.o., rappresenta senza dubbio un fatto che aumenta la gravità del reato.

Pertanto, visti e applicati gli art. 132 c.p. e ss. appare equo determinare la pena finale in anni 1 mesi 4 di reclusione, così quantificata: pena base per il reato di lesioni di anni 2, diminuita di un terzo fino alla pena sopraindicata per il rito abbreviato.

Si ravvisano, peraltro, le condizioni per la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena. La presunzione che l'imputato si asterrà dal commettere ulteriori reati è infatti desumibile dalla ricordata natura del dolo e dalla verosimile efficacia deterrente che la presente condanna potrà esercitare.

Quanto alle spartizioni civili, si osserva che dall'accertamento della responsabilità penale dell'imputato discende la condanna al risarcimento del danno cagionato alla persona offesa. Peraltro, le conseguenze patrimoniali del danno inflitto non risultano allo stato provate e andranno quantificate in separato giudizio. Allo stato deve ritenersi provata la parte del danno di più immediata evidenza e che riguarda il danno morale, che può essere quantificata in euro 20.000.

L'imputato deve altresì essere condannato al risarcimento delle spese processuali della parte civile che possono essere liquidate come in dispositivo.

**P.Q.M.**

Visti gli artt. 438 e ss 533, 535 c.p.p.

**DICHIARA**

Buonofiglio Pasquale responsabile del reato a lui ascritto e concesse le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestate, e applicata la diminuzione per il rito, lo condanna alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali;

v. l'art. 163 c.p. concede all'imputato la sospensione condizionale della pena;

visti gli artt. 538 e ss. c.p.p.

condanna l'imputato al risarcimento dei danni alla p.c. costituita da liquidarsi in separato giudizio, nonché alla rifusione delle spese processuali che si liquidano € 5000;

condanna l'imputato al pagamento di una provvisoria che si determina in € 20.000

visto l'art. 544 co. 3 c.p.p. riserva la motivazione in gg. 90.

Bologna, 17.5.2013



**IL GIUDICE**  
Dott. Letizio Magliaro

Depositata in cancelleria il  
Il Funzionario Giudiziario  
Dott.ssa Rosa Polli

**06 GIU. 2013**